



Rovio, 1 luglio 2014

Ris. Mun. 1682/30.6.2014

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente
la riscossione della tassa sui cani
dal 1° giugno 2014

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- la decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'articolo 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

RISOLVE**Campo di applicazione****Art. 1**

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Rovio.

Assoggettati alla tassa**Art. 2**

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

Esoneri**Art. 3**

¹Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

²Nel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha il diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Tassa**Art. 4**

¹La tassa è fissata a CHF 75.- annui, per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 25.- spettante al Cantone (tramite l'Ufficio del veterinario cantonale) che sarà riversata dal Comune.

²I cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

Cambiamento di domicilio del proprietario

Art. 5

¹In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

²Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

Cambiamento di proprietà

Art. 6

¹In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

²Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento nel precedente proprietario.

Entrata in vigore

Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1° giugno 2014 e abroga altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 1° luglio 2014 al 31 luglio 2014, periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco:



Ing. Salvatore Bruno



Il Segretario:



Angelo Russo

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dall'1.07.2014 al 31.07.2014.

Va a:

- Albo comunale
- Sito web